

lutazione in sede disciplinare del medesimo fatto.

Le sentenze assolutorie con formula diversa da quelle ora accennate non hanno invece efficacia vincolante nel procedimento disciplinare giacché, in tali ipotesi, il fatto commesso dal professionista potrebbe non integrare gli estremi di un illecito penale, e tuttavia configurarsi come illecito disciplinare.

Anche la formula **“non costituisce illecito penale”**, seppure inserita nell'art. 653, comma 1, c.p.p., in realtà non esclude la materialità del fatto né la sua riferibilità al professionista, ma solo la sua rilevanza penale (per es. per la mancanza dell'elemento soggettivo doloso o per il ricorrere di una causa di giustificazione).

L'efficacia preclusiva della prosecuzione del procedimento disciplinare non è inoltre riconosciuta alle

sentenze:

- di non doversi procedere per prescrizione, amnistia, estinzione (oblazione) del reato, per assenza delle condizioni di procedibilità;
- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (vale a dire, ad esempio, che il reato è stato depenalizzato);
- di archiviazione del procedimento penale.

Un ultimo accenno infine alla **“sentenza di patteggiamento”** che, come osservato dalla Corte Costituzionale, contiene una ineliminabile componente negoziale resa palese anche dalla facoltà concessa al Giudice di verificare la volontarietà della richiesta e del consenso. Irrogata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ed equiparata, ai sensi del successivo art. 445 c.p.p., ad una sentenza di condanna, si fonda su una ritenuta imputabilità di reato

circa l'accertamento del fatto illecito ed esplica efficacia nell'ambito del giudizio disciplinare non potendosi escludere ad essa ogni rilevanza, mancando i presupposti di una sentenza di proscioglimento.

Pertanto l'Ordine professionale chiamato a valutare la condotta del sanitario che ha patteggiato la pena in sede penale, pur potendo avvalersi degli elementi che risultano dal contenuto della sentenza, utilizzandoli come mezzi di prova, può procedere ad autonoma valutazione dei dati emersi in sede penale con un approfondimento della conoscenza di ulteriori circostanze nei riguardi del sanitario che, rinunciando alla facoltà di contestare ed avvalendosi di una presunzione di non colpevolezza, si è sottratto all'onere del processo con l'intento di beneficiare di una riduzione della pena. ■

LA PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE DISCIPLINARE E L'ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

ACCESSO AGLI ATTI. CHI NE HA DIRITTO?



Il procedimento disciplinare, come il processo penale, tutela esigenze di difesa sociale e non di giustizia privata, ma diversamente da questo non presuppone alcuna forma di costituzione di parte civile finalizzata all'accesso agli atti.

di **Daria Scarciglia**
Avvocato

Accedere agli atti di un procedimento è un tema discusso, non solo perché impone una riflessione sulla linea di demarcazione tra tutela della riservatezza e certezza del diritto, ma perché succede, con una certa frequenza, che qualcuno reclaims di averne facoltà.

Occorre innanzi tutto distinguere i

due aspetti coinvolti: la procedibilità dell'azione disciplinare dall'accesso agli atti del procedimento.

PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE DISCIPLINARE

In merito al primo aspetto, il Dpr n. 221/1950 relativo all'assetto ordinistico delle professioni sanitarie, all'art. 38 ultimo comma cita testualmente che “Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su ri-

chiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica”. Risulta pertanto evidente che nessun soggetto - persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato - diverso e ulteriore rispetto a quelli elencati nel citato art. 38, possa promuovere l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un medico veterinario. In altri termini, laddove non proceda l'ordine di appartenenza del veterinario implicato, solo il prefetto o il procuratore della Repubblica hanno facoltà di azionare la procedura.

Ne consegue che a chiunque altro ritenga di avere un interesse, pubblico o privato, nei confronti della posizione del sanitario, dal punto di vista deontologico, non resta che inoltrare un esposto all'ordine di appartenenza del medico veterinario. In tal caso, il soggetto esponente avrà facoltà di accedere unicamente agli scritti difensivi del professionista contro cui agisce, potrà chiedere di essere ascoltato, eventualmente in contraddittorio con il medico veterinario, ed avrà diritto a conoscere le decisioni del consiglio dell'ordine, che gli verranno comunicate per iscritto. Vale la pena di porre l'accento sul fatto che il consiglio decide in piena autonomia se procedere o meno, se favorire l'audizione delle parti oppure no e che non ha alcun obbligo di motivazione quanto alla comunicazione delle proprie decisioni di archiviazione o di rigetto. Ciò perché l'autore dell'esposto non è parte del procedimento disciplinare e dunque non può invocare alcun diritto di accedere agli atti, diritto che, ai sensi del Dpr n. 184/2006, art. 2, può essere esercitato solo da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, che corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento al quale si chiede di accedere.

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

E veniamo quindi al secondo aspetto della questione: il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere fatto valere nei confronti di qualsiasi ente pubblico e di qualsiasi soggetto di diritto privato che svolga attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto italiano o europeo. Gli ordini professionali, in quanto riconosciuti quali enti di diritto pubblico, soggiacciono alle norme generali dell'ordinamento amministrativo, senza tuttavia dimenticare le peculiarità che li contraddistinguono e l'efficacia dei codici deontologici.

La norma va tuttavia letta in combinato disposto con l'art. 24 della L. n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che autorizza il Governo a prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi per contemperarlo con l'esigenza di salvaguardare altri interessi pubblici e privati. *Nulla quaestio* che tra questi spicchi, forse primo fra tutti, il diritto alla riservatezza, attraverso il quale le persone fisiche e giuridiche, i gruppi, le imprese e le associazioni vengono tutelate dall'uso e dall'abuso che altri possano fare dei propri dati sensibili. E dunque, come viene realizzato il giusto contemperamento tra il diritto di accedere agli atti della pubblica amministrazione ed il diritto alla riservatezza? Con l'individuazione dell'interesse prevalente.

Cerchiamo di capire, ad esempio, cosa avviene in seguito ad una denuncia. Il denunciato, tanto per potersi efficacemente difendere, quanto per promuovere eventuali azioni a tutela delle proprie ragioni, ha la piena titolarità del diritto di accedere agli atti e potrà pertanto sapere di cosa è accusato e chi lo accusa, nonché prendere visione di ogni atto che non sia coperto dal segreto istruttorio. Diversa da quella del denunciato è la posizione del denunciante, il cui interesse a promuovere un contenzioso, riparare ad un torto o fare giustizia non supera lo scoglio del diritto alla privacy e deve necessariamente arenarsi nelle secche della salvaguardia del prevalente interesse pubblico e privato alla riservatezza. Perché si elida questa disparità di posizioni, occorre che i due soggetti siano parte dello stesso procedimento, in quanto entrambi portatori di interessi personali forti. Il contesto, ove ciò risulta maggiormente evidente, è quello del contenzioso civile, in cui, in estrema sintesi, la parte attrice pretende violato un proprio diritto e la parte convenuta nega la pretesa attorea, e rivendica semmai diritti ulteriori. Data la con-

trapposizione di interessi sostanzialmente omogenei, entrambe le parti del processo civile hanno accesso ai fascicoli di controparte, ai verbali di udienza, ai mezzi istruttori, nonché agli elementi di prova.

Il discorso cambia drasticamente nel processo penale, che tutela esigenze di difesa sociale e non di giustizia privata. La riparazione del danno subito è parte di quell'esigenza di difesa sociale e ne discende la *ratio* stessa della costituzione di parte civile della vittima del reato o di un soggetto diverso a cui l'ordinamento riconosca la qualità di parte lesa. Pertanto il denunciante cui manca la qualità di parte civile o di persona offesa dal reato non è parte del procedimento penale e non ha titolo alcuno per accedervi agli atti.

LA PARTICOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Tornando al sistema ordinistico, risulta a questo punto più chiaro che lo scopo del procedimento disciplinare in sé è in linea con le stesse esigenze di difesa sociale tutelate dal processo penale. Attraverso la sanzione disciplinare si ripara al pregiudizio che la condotta del professionista aveva provocato nell'affidamento dei terzi verso quella professione e si persegue una generale opera di prevenzione, producendo la necessaria deterrenza dall'operare in carenza di scienza, coscienza e professionalità. Ma, a differenza del processo penale, la procedura disciplinare non presuppone alcuna forma di costituzione di parte civile, né azioni risarcitorie dirette. Ne discende che l'autore dell'esposto, come già sopra accennato, non è parte del procedimento disciplinare e non ha facoltà di accedere ai verbali del consiglio dell'ordine, bensì solo agli scritti difensivi del professionista contro cui ha formulato l'esposto o a quegli atti che il consiglio decide, *sua sponte*, di condividere. ■